



CITTA' DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

VIA LIBERTA' 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI (PV)

TEL 0382/815233 – 815165 - FAX 0382/815031- P. IVA 00464180181

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E
UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 15/11/2016

INDICE

Art. 1 - FINALITÀ

Art. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 4 - DEROGHE

Art. 5 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

Art. 6 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

Art. 8 - UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Art. 11- SANZIONI

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Art. 1 - Finalità

1. Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Gropello Cairoli

Art. 2 - Definizione di patrocinio

1.11 Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

2. Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

3. 11 Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

4. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

5. 11 patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari del patrocinio:

a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;

b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie e altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

3. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Art. 4 - Deroghe

1. In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del Comune in modo rilevante ed incisivo.

2. Ulteriore deroga può essere rappresentata dalla concessione di patrocinio "oneroso". In questo caso l'autorizzazione deve essere concessa dalla giunta comunale che valuterà la tipologia dell'onere a carico dell'Ente che dovrà essere essenzialmente di tipo strumentale (concessione gratuita di sale, strutture, mezzi ecc.).

Art. 5 - Ambiti di richiesta del patrocinio

1. Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;

- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;

- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

Art. 6 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5 qualora questi abbiano un valore pubblico.
2. Il Sindaco, sulla base dei contenuti del presente Regolamento, concede con propria nota il patrocinio gratuito e dispone che venga comunicato agli interessati.
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Gropello Cairoli", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente.
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono la richiesta deve essere riformulata ogni volta.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale comunali). In tal caso il procedimento sarà quello indicato al precedente art. 4, comma 2.
6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.
7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve dare tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
9. Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 7 - Criteri per la concessione

1. La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune.
 - b) il carattere locale, nazionale o internazionale.
 - c) legame con le tradizioni locali.
 - d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento.
 - e) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
 - f) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (es. Università), organismi culturali e sportivi (es. Coni), istituzioni pubbliche.

Art. 8 — Utilizzo dello stemma comunale

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Gropello Cairoli negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessorio.
4. È vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 15 giorni prima della data di svolgimento dell'evento. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Gropello Cairoli, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'Amministrazione Comunale, reperibile presso gli uffici della medesima e sul sito: www.comune.gropellocairoli.pv.it.
2. La richiesta deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.
3. Qualora la richiesta riguardasse il patrocinio oneroso, la domanda dovrà essere presentata 30 giorni prima della data dell'evento. Le modalità di presentazione della domanda restano le medesime indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 10 - Istruttoria della pratica

1. Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio gratuito verrà emesso entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa anche sulle pagine web del Comune.
2. Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio oneroso verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 11 - Sanzioni

1. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Gropello Cairoli venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni contenute nell'atto di concessione, o nel presente Regolamento, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.
2. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con una multa da Euro 100,00 ad Euro 2.500,00.

Art. 12 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'Albo on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Sarà poi inserito sul sito ufficiale del Comune di Gropello Cairoli, nella sezione "Regolamenti".